

Politica e giustizia nella Germania contemporanea. Il dibattito sull'indipendenza dei giudici e la politicizzazione della Corte Costituzionale

di Roberta Pasquare`

1. L'indipendenza dei giudici come principio a tutela del cittadino

Nell'ordinamento tedesco la funzione, lo status e il complesso di diritti e doveri dei giudici come persone naturali e giuridiche sono fissati dalle tre fonti giuridiche Legge Fondamentale (Grundgesetz, di seguito anche GG), Legge sui giudici (Deutsches Richtergesetz, DRiG, entrata in vigore il 1° luglio 1962, aggiornata una prima volta il 19 aprile 1972 e infine il 12 febbraio 2009) e Leggi regionali sui giudici (Richtergesetze der Bundesländer). Con riguardo alla questione della teoria e della pratica dell'indipendenza dei giudici, la fonte più rilevante è la Legge Fondamentale, che sancisce tale principio all'art 97, il cui primo comma recita: "I giudici sono indipendenti e sottoposti solo alle leggi".

Secondo numerosi giuristi tale formulazione è o ridondante o, a rigore di semantica e sintassi, scorretta. La frase sarebbe scorretta perché l'*essere sottoposto solo alle leggi* di un potere pubblico è in un sistema democratico l'unico modo dell'indipendenza. Riadattando la frase a tale principio, la nuova formulazione sarebbe: "I giudici sono indipendenti *in quanto* sottoposti solo alla legge". Ciò nondimeno tale enunciato sarebbe, proprio in forza del principio di sopra, ridondante. Tuttavia la giurisprudenza è concorde sul significato dello spirito veicolato dalla lettera costituzionale di tale passaggio e gli stessi giuristi che ne notano la scorrettezza o ridondanza, ritengono quest'ultima salutare: i padri costituenti all'art. 97 hanno cioè voluto fissare il principio dell'indipendenza dei giudici ribadendo a tal fine la necessità dell'assoggettamento solo alle leggi.

Sull'assoggettamento solo alle leggi, e non a preferenze partitiche, culturali ed economiche personali, passa difatti il discrimine tra le figure che Edzard Schmidt-Jortzig chiama il giudice come "servitore dello Stato" e il giudice come "predatore dello Stato". Ernst Benda, Ministro degli Esteri (Cdu)

¹ E. Schmidt-Jortzig, "Aufgabe, Stellung und Funktion des Richters im demokratischen Rechtsstaat", *Neue Juristische Wochenschrift*, 38, 1991.